



COMUNE DI VARALLO

Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 31/01/2017

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTE E MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti quindici convocato dal Sindaco con avvisi recapitati in tempo utile a ciascun Consigliere, come risulta dalle relazioni di notifica del Messo Comunale, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco degli oggetti da trattarsi e deposito degli atti relativi nella Segreteria Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, presso il Salone "Club anni d'Argento" - C.so Roma 88 il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTA Eraldo - Sindaco	Sì
2. BONDETTI Pietro - Consigliere	Sì
3. RICOTTI Marco - Vice Sindaco	Sì
4. CARELLI Roberto - Consigliere	Sì
5. ROSSETTO Alessandro - Consigliere	Sì
6. OSTI MAURO - Assessore	Sì
7. GRUPALLO Federico - Consigliere	Sì
8. LANA Marina - Consigliere	Sì
9. LUTTORE Augusto - Consigliere	No
10. CAMOSSO Franco - Consigliere	Sì
11. RAFFA Giancarlo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Generale ROSSINI dott.ssa Mariella .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOTTA Eraldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

E' altresì presente l'assessore Molino

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ha previsto l'istituzione a partire dal 2014 dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dal 2016 dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- ai sensi del comma 677 della norma citata il Comune può determinare le aliquote IMU e TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle stesse per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 703 prevede che l'istituzione dell'imposta comunale unica a partire dal 2014 *“lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”* di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito con modifiche dalla Legge n. 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- questa imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati;
- ai sensi dei commi 707 e 708 la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
 - all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 4 del 26.04.2016 con la quale venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2016 e la deliberazione di C.C. n. 25 del 06.08.2012 con la quale veniva approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, successivamente modificato con le deliberazioni di C.C. n. 34 del 29.10.2012, 24 del 25.11.2013, 39 del 29.11.2013 e 4 del 09.05.2014;

RILEVATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna sono state determinate per l'anno 2017 le aliquote TASI;
- l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 – come modificato per il 2017 dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232/2016 – ha previsto, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, che per l'anno 2017 venga sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (la sospensione non si applica in alcuni casi, come ad esempio alla tassa sui rifiuti);

PRESO ATTO che l'art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 ha confermato l'applicabilità della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche in materia di IMU;

CONSIDERATA la particolare funzione a favore della comunità delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (o.n.l.u.s.) e vista la facoltà prevista dall'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997, applicabile a tutti i tributi locali, di *“deliberare nei confronti delle o.n.l.u.s. la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti”*;

RITENUTO quindi di prevedere dal 01.01.2017 l'esenzione dall'IMU per le o.n.l.u.s. introducendo la lettera j) all'art. 11 (“Esenzioni”) del regolamento IMU con il seguente testo: **j) gli immobili di proprietà delle o.n.l.u.s. iscritte all'anagrafe unica delle o.n.l.u.s. nonché delle cosiddette “o.n.l.u.s. di diritto”, limitatamente alle quote di imposta destinate al Comune, con obbligo di presentazione della dichiarazione IMU nei termini previsti dalla normativa, specificando la propria qualifica soggettiva di o.n.l.u.s.;**

RITENUTO inoltre, per ragioni di equità fiscale di modificare l'art. 17 comma 2 del regolamento IMU il quale recita: *“Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta”* con l'aggiunta del seguente periodo... **tale disposizione non si applica**

qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo;

VALUTATO CHE, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2017 delle seguenti aliquote IMU:

- aliquota dello 0,25% per abitazione principale di pregio classificata in cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,76% per gli immobili concessi in comodato gratuito dal possessore ad un parente in linea retta o collaterale entro il II grado adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), purché tale fattispecie sia resa nota dal soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dal D.P.R. n. 445/2000 entro il termine previsto dalla normativa per la dichiarazione IMU;
- aliquota ordinaria dell'1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 0,30% quota Comune e 0,76% quota Stato);
- aliquota ordinaria dell'1,06% da applicarsi agli immobili diversi dai precedenti, comprese le aree fabbricabili;

RICHIAMATI:

- l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), siamo in fase di esercizio provvisorio, come definito dal comma 1 del medesimo articolo, in quanto i termini per l'approvazione del Bilancio 2017 sono stati prorogati al 31.03.2017 dall'art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 pubblicato nella G. U. n. 304 del 30.12.2016;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali devono essere inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive (ex art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997) e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del D.Lgs. n. 446/1997;

PROPONE

1. di modificare il regolamento IMU prevedendo dal 01.01.2017 l'esenzione per le o.n.l.u.s. con l'introduzione della lettera j) all'art. 11 ("Esenzioni") con il seguente testo:

“j) gli immobili di proprietà delle o.n.l.u.s. iscritte all'anagrafe unica delle o.n.l.u.s. nonché delle cosiddette “o.n.l.u.s. di diritto”, limitatamente alle quote di imposta destinate al Comune, con obbligo di presentazione della dichiarazione IMU nei termini previsti dalla normativa, specificando la propria qualifica soggettiva di o.n.l.u.s.”;

2. di aggiungere il seguente periodo finale (evidenziato) all'art. 17 comma 2 del regolamento IMU il quale attualmente recita: *“Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta”.*

“Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo”;

3. di determinare per l'esercizio 2017, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria – IMU (confermando quelle del 2016 approvate con atto di C.C. n. 4 del 26.04.2016):

- aliquota dello 0,25% per abitazione principale di pregio classificata in cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

- aliquota dello 0,76% per gli immobili concessi in comodato gratuito dal possessore ad un parente in linea retta o collaterale entro il II grado adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), purché tale fattispecie sia resa nota dal soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dal D.P.R. n. 445/2000 entro il termine previsto dalla normativa per la dichiarazione IMU;

- aliquota ordinaria dell'1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 0,30% quota Comune e 0,76% quota Stato);

- aliquota ordinaria dell'1,06% da applicarsi agli immobili diversi dai precedenti, comprese le aree fabbricabili;

4. di confermare per l'anno 2017 la detrazione di base per l'abitazione principale e le relative pertinenze nella misura di legge pari ad € 200,00;

5. di inviare la presente deliberazione, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1

comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 entro e non oltre il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi dell'art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015;

VISTO: Si esprime parere di regolarità tecnico – contabile favorevole, comportando l'atto riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000 e s.m.i, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 174/2012.

Varallo, 20.01.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

II RIPARTIZIONE: “SERVIZI ECONOMATO FINANZIARI”
(Dott.ssa Carmen Durio)

F.to Carmen Durio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 75 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari”, si dà atto che la discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti.

Esaminata la proposta illustrata compiutamente dal Sindaco.

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2 (Camosso, Raffa) , palesemente espressi:

DELIBERA

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza al fine approvare l'atto deliberativo relativo ai tributi nei termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2017;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2 (Camosso, Raffa) , palesemente espressi:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : BOTTA Eraldo

Il Segretario Generale
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/02/2017 al 16/02/2017, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Varallo, lì 02/02/2017

Il Segretario Generale
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

E' stata affissa all'albo pretorio digitale comunale per 15 giorni consecutivi, dal 02/02/2017 al 16/02/2017, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-gen-2017

- Immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267)
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs.n.267/2000)

Il Segretario Generale
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Varallo, lì 02.02.2017

Il Segretario Generale
F.to Marinella Dr.ssa Rossini